



Comune di Fai della Paganella

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 05

del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione
Seduta pubblica

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI.
APPROVAZIONE A SEGUITO DI MODIFICHE

L'anno DUEMILAVENTIDUE addì TRENTUNO del mese di MARZO alle ore 20:30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

		ASSENTE	
		giust.	ing.
MOTTES Mariavittoria	- Sindaco		
ENDRIZZI Mirko	- Vicesindaco		
CLEMENTEL Francesca	- Consigliere		
PERLOT Lucia	- Consigliere		
PERLOT Maria	- Consigliere		
PERLOT Luca	- Consigliere		
MOTTES Davide	- Consigliere		
TONIDANDEL Emanuele	- Consigliere		
GIRARDI Mauro	- Consigliere		
DAL RI' Samuele	- Consigliere		
BETTIN Yuri	- Consigliere		
WEBER Fabio	- Consigliere		

Assiste il Segretario comunale a scavalco dott.ssa Paola Gallina.

Il Sindaco e il Segretario attestano che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto delle linee guida per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute del Consiglio comunale approvate con Decreto Sindacale n. 1 di data 27 marzo 2020 e che il collegamento in videoconferenza ha rispettato i requisiti fissati nel Decreto stesso.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora Mariavittoria Mottes nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 5 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI.
APPROVAZIONE A SEGUITO DI MODIFICHE

IL CONSIGLIO COMUNALE

La Legge di bilancio 27 dicembre 2019 n. 160 ha riservato importanti novità sul fronte dei prelievi sulla pubblicità e sulle occupazioni di suolo pubblico, compresi i mercati: l'art. 1, comma 816, della legge stabilisce infatti che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i Comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

I commi da 816 a 836 della citata legge di bilancio disciplinano il "*canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*" con l'obiettivo di riunire in un'unica forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Il canone in realtà è unico solo formalmente in quanto si basa come previsto dal comma 819 su due autonomi presupposti: uno relativo all'occupazione di suolo pubblico e l'altro sulla diffusione dei messaggi pubblicitari. Questo fatto è confermato dal comma 820 che precisa "*l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lett. b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lett. a) del medesimo comma*".

Con delibera consiliare n. 8 del 31 marzo 2021 è stato approvato il "*Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali di cui alla Legge 160/2019 art. 1 da comma 816 a 847*".

Vista la circolare di data 3 dicembre 2021 del Consorzio dei Comuni che pone l'attenzione su alcuni profili tematici oggetto di interventi normativi e chiarimenti ministeriali, si ritiene opportuno apportare al testo regolamentare alcune modifiche migliorative e/o integrative dell'attuale disciplina normativa, sulla scorta dell'esperienza maturata nel primo anno di vigenza del regolamento, nonché in relazione alle modifiche normative intervenute nel corso del 2021 e precisamente:

- **Art. 8 Occupazioni occasionali:** Il comma 1 - lett. d) "*le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde, anche con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore*" viene integrato con: "***purché sia garantita la circolazione veicolare e pedonale e siano rispettate le norme del codice della strada***".
- **Art. 34 Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione:** Il comma 4 viene sostituito dal presente: "***Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo, inerente le occupazioni del demanio o del patrimonio indisponibile del Comune, è stabilito dall'art. 1,***

comma 831bis della legge n. 160/2019 e deve essere corrisposto entro il 30 aprile di ogni anno”.

- **Art. 74 Disposizioni finali:** il comma 4 specifica che il presente Regolamento trova applicazione dal **1° gennaio 2022**.

Vista la L. 27 dicembre 2019 n. 160 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 202-2022”* ed in particolare i commi da 817 a 836 relativi alla disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Visto l'articolo 52 del D.Lgs. 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D.Lgs. 23/2011, che conferisce ai Comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale.

Vista la L.P. 15 novembre 1993 n. 36 *“Norme in materia di finanza locale”* ed in particolare l'art. 9 bis che detta disposizioni per l'assunzione dei provvedimenti in materia tributaria e tariffaria.

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 49, terzo comma, lettera a), del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.

Visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.Lgs. 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.

Visto il decreto del Ministero dell'Interno che ha prorogato al 31 marzo 2022 la scadenza entro la quale approvare il Bilancio di previsione 2022.

Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 05 di data. 20.03.2018.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge regionale 03.05.2018 n. 2.

Visto lo Statuto comunale approvato con delibera del Consiglio comunale n. 29 dd. 26.11.2014 e ss.mm.

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Visto il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.

Vista la L.P. 09.12.2015 n. 18 e ss.mm. *“Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42)”*.

Ritenuto che, in esecuzione della sopra richiamata legge provinciale, gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono in scadenza.

Vista la deliberazione giuntale n. 129 dd. 29.12.2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio 2022 in vigenza di esercizio provvisorio.

Acquisiti i seguenti pareri:

- Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 185 e 187 della L.R. 03.05.2018 n. 2, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa - Il Segretario comunale reggente a scavalco - dott.ssa Paola Gallina;

- Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 185 e 187 della L.R. 03.05.2018 n. 2, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 267 di data 18.08.2000 e ss.mm. e i. - Il Responsabile del Servizio Finanziario - dott. Manuel Cattani.

Con voti favorevoli n. 12, astenuti n. 0, contrari n. 0 su n. 12 Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese per alzata di mano

D E L I B E R A

1. **Di approvare**, per i motivi esposti in premessa, il "*Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali*" con le seguenti modificazioni rispetto a quello approvato con deliberazione consiliare n. 8 di data 31 marzo 2021:
 - **Art. 8 Occupazioni occasionali:** Il comma 1 - lett. d) "*le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde, anche con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore*" viene integrato con: "***purché sia garantita la circolazione veicolare e pedonale e siano rispettate le norme del codice della strada***".
 - **Art. 34 Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione:** Il comma 4 viene sostituito dal presente: "***Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo, inerente le occupazioni del demanio o del patrimonio indisponibile del Comune, è stabilito dall'art. 1, comma 831bis della legge n. 160/2019 e deve essere corrisposto entro il 30 aprile di ogni anno***".
 - **Art. 74 Disposizioni finali:** il comma 4 specifica che il presente Regolamento trova applicazione dal **1° gennaio 2022**.
2. **Di dare atto** che il suddetto regolamento trova applicazione dal 1° gennaio 2022 ai sensi dell'art. 53 comma 16 della L. 388/2000.
3. **Di dare altresì** atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, nonché dalle altre disposizioni normative.
4. **Di confermare** per la gestione del canone unico limitatamente alla parte relativa all'esposizione pubblicitaria la forma di gestione a mezzo concessione a terzi già utilizzata per l'accertamento e la riscossione dell'abrogata imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.
5. **Di dichiarare**, con separata votazione, con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, 4° comma del Codice degli Enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
6. **Di dare evidenza**, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 2/2018;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

f.to - *dott.ssa Mariavittoria Mottes* -

IL SEGRETARIO COMUNALE
A SCAVALCO

f.to - *Gallina dott.ssa Paola* -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale

dal 05.04.2022 al 15.04.2022

li, 05.04.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
A SCAVALCO

f.to - *Gallina dott.ssa Paola* -

Copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE
A SCAVALCO

- *Gallina dott.ssa Paola* -

Deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva il **31 MARZO 2022** ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

IL SEGRETARIO COMUNALE
A SCAVALCO

- *Gallina dott.ssa Paola* -